

## Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, tutta la documentazione (Verbale della Commissione, ecc.) sarà trasmessa, a cura delle ASL, agli organi competenti per la concessione delle relative provvidenze economiche.

L'art. 130 del D.l.vo 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all'INPS ( a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

## Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M. 5/2/92) e al nuovo Decreto Legislativo 23/11/ 88, n° 509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71, n° 118, tale diritto spetta agli **invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74 %** ( prima era pari al 67%).

Requisiti previsti:

- **Età fra i 18 e 65 anni**
- **Invalidità dal 74 % al 99 %**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Reddito personale annuo non superiore ad un certo ammontare (oggi € 3.846,05)**
- **Incollocati o incollocabili al lavoro.**
- **Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati part-time**

Dopo i 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

## Pensione di inabilità

Spetta agli **invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro** ( L. 30/3/71, n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

- **Età fra i 18 e 65 anni**
- **Invalidità 100 %**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Reddito personale annuo non superiore ad un certo ammontare (oggi € 13.103,20)**

## Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L 18/80 e 508/88, agli **invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti** ( L. 28/3/68, n° 406, art.1).

Requisiti previsti:

- **Non è prevista alcuna età**
- **Invalidità totale e non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età o essere stato riconosciuto cieco assoluto**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico**

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido.

## Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, **ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico**. L'art. 14 della L. 33/80 ha esteso questa provvidenza anche ai minorenni.

Requisiti previsti:

- **Non è prevista alcuna età**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Reddito personale annuo non superiore ad un certo ammontare (oggi € 13.103,20)**

Ai ciechi parziali può essere concessa una **INDENNITA' SPECIALE**, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

## Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 6/62, **ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti** che si trovino in stato di bisogno economico.

Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art.5, L.508/88)

Requisiti previsti:

- **Maggiorenne**
- **Essere stato riconosciuto cieco assoluto**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Reddito personale annuo non superiore ad un certo ammontare (oggi € 13.103,20)**

# Indennità mensile di frequenza

Spetta agli **invalidi minorenni** ed è stata istituita dalla L. 289/90.

Requisiti previsti:

- **fino ai 18 anni**
- Essere stati riconosciuti:
  - **"minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età"**
  - oppure
  - **"minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"**
- **frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado;**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Reddito personale annuo non superiore ad un certo ammontare (oggi € 3.846,05)**

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola (anche all'asilo) o ai cicli riabilitativi. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

# Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e del D.M. 5/2/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

- **Non è prevista alcuna età (con la distinzione di cui sopra)**
- **Cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno**
- **Essere stato riconosciuto sordomuto, come in precedenza è stato precisato**
- **Non è previsto alcun reddito**

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento.